

Legge regionale 5° marzo 2026, n. 3

Disposizioni urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica e altre disposizioni di settore.

(Omissis) (...)

ART. 4

Disposizioni in materia di elezioni comunali 2026

1. Le operazioni di votazione per le elezioni comunali dell'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), nella giornata di domenica, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti, l'Ufficio elettorale di sezione effettua lo scrutinio.

(Omissis) (...)